

PARTE VII ASSISTENZA SANITARIA COMPLEMENTARE

1. Le Parti:

- valutati e condivisi i lavori realizzati dalla Commissione congiunta di cui alla Parte VII del CCNL 4 giugno 1998 (cfr. in nota alla presente Parte VII i criteri generali per la realizzazione del Fondo di assistenza sanitaria complementare);
- considerate le positive esperienze di assistenza sanitaria complementare realizzate, nei settori rappresentati, a livello aziendale;
- ritenendo di offrire a tutti i lavoratori dei settori rappresentati tale opportunità;

individuano nel CCNL lo strumento più idoneo per realizzare tale obiettivo e decidono di procedere nella costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria complementare per i lavoratori dei settori rappresentati.

2. A tal fine le Parti individuano le risorse da dedicare al Fondo, nell'ambito della vigenza del presente contratto, per i primi due anni di effettiva operatività come segue:

- a) a carico del lavoratore iscritto un contributo annuale pari a 155,00 Euro con rate mensili di 12,92 Euro;
- b) a carico dell'impresa un contributo annuale per lavoratore iscritto pari a 129 Euro con rate mensili di 10,75 Euro;
- c) a carico di tutte le imprese, a prescindere dall'iscrizione dei lavoratori, un contributo annuale pari a 52,00 Euro per ciascun lavoratore dipendente in forza con rapporto a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata pari o superiore a sei mesi. Con riferimento alla fase di avvio del Fondo tale versamento sarà erogato in anticipo nel settembre del 2003.

Per i settori Fibre e Ceramica il versamento anticipato sarà erogato nel gennaio del 2004 e l'entrata in vigore del resto della contribuzione di cui alle lettere a) e b) sarà posticipata di 12 mesi.

3. Le Parti, danno mandato alla Commissione congiunta di predisporre entro il 30 giugno 2003 un progetto di Statuto sulla base dei criteri generali richiamati al punto 1). Successivamente a tale data le Parti si incontreranno per avviare l'operatività del Fondo.

In caso di impossibilità o di ritardato avvio del Fondo per ragioni tecnico-organizzative o per evoluzioni ostative del contesto normativo, le Parti, con apposito accordo nazionale, definiranno le modalità di diversa utilizzazione dell'ammontare come sopra previsto per l'impresa. La diversa utilizzazione non dovrà comunque determinare costi per le imprese superiori ai contributi di cui alle lettere b) e c) del punto 2) maggiorati del 10%.

4. Nel caso di sopravvenienza nel corso dell'operatività del Fondo di oneri aggiuntivi per le imprese determinati da evoluzioni del quadro normativo a

livello nazionale e regionale in materia di assistenza sanitaria, le Parti si incontreranno per ridefinire gli ambiti di operatività del Fondo o l'eventuale diversa utilizzazione dei contributi sopra previsti.

Nota: criteri generali per la realizzazione di un fondo settoriale di assistenza sanitaria complementare

1. Il Fondo deve essere:
 - di tipo autogestito;
 - gestito congiuntamente tra le Parti;
 - costituito sulla base delle norme contenute nel codice civile e nel T.U. delle imposte sui redditi;
 - alimentato con contributi versati dai lavoratori, mediante appositi prelievi dalle buste-paga, e dalle relative imprese.
2. Il versamento dei contributi a carico delle imprese sarà obbligatorio in caso di iscrizione e contribuzione del lavoratore.
3. L'iscrizione al Fondo sarà aperta a tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o anche a termine, ove il termine stesso sia superiore ad un anno dal momento dell'iscrizione.
4. Saranno considerati iscritti al Fondo tutti i lavoratori che, entro l'arco temporale dall'apertura delle iscrizioni che sarà definito dalla commissione congiunta, non avessero notificato al Fondo, tramite l'azienda di appartenenza, la propria indisponibilità a partecipare alla contribuzione.
5. I lavoratori iscritti potranno scegliere di richiedere l'iscrizione dei propri familiari, fiscalmente a carico, per i quali dovranno versare la relativa contribuzione, nella misura che sarà definita con il regolamento.
6. I primi due anni di effettiva operatività del Fondo avranno carattere sperimentale ed in tale periodo il diritto all'iscrizione al Fondo verrà meno con la cessazione del rapporto di lavoro, anche per pensionamento.
7. Nel caso di imprese dove siano in atto forme di assistenza, fermo restando che il contributo a carico del datore di lavoro deve essere almeno equivalente a quello previsto dal CCNL, l'iscrizione del lavoratore al Fondo Nazionale sarà possibile solo se prevista da apposito accordo collettivo aziendale.
8. Verrà predisposto un sistema di convenzioni per assicurare i servizi complementari da attivare.
9. Il Fondo erogherà, a tutti i lavoratori, un servizio di informazione e documentazione sulle prestazioni sanitarie.

Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL

In materia di assistenza sanitaria complementare per i settori Lubrificanti e GPL si rimanda a quanto previsto nella dichiarazione delle parti stipulanti 2) di cui al Capitolo XIV.

Per il quadro completo delle norme previste per i settori Lubrificanti e GPL, si richiamano inoltre le disposizioni del presente Contratto, riportate nei Capitoli I-XII:

Parte VII	Assistenza sanitaria complementare	Specificità settoriale	pag. 28
Art. 1	Assunzione	Specificità settoriale	pag. 31
Art. 2	Periodo di prova	Specificità settoriale	pag. 32
Art. 3	Contratti di lavoro speciali	Specificità settoriale	pag. 34
Art. 6	Passaggio di mansioni	Specificità settoriale	pag. 99
Art. 8	Orario di lavoro	Specificità settoriale	pag. 100
Art. 14	Ferie	Specificità settoriale	pag. 118
Art. 18	Premio di partecipazione	Specificità settoriale	pag. 128
Art. 22	Indennità speciali	Specificità settoriale	pag. 132
Art. 25	Trasferta	Specificità settoriale	pag. 133
Art. 28	Quadri, lavoratori direttivi	Specificità settoriale	pag. 137
Art. 30	Lavoratori discontinui	Specificità settoriale	pag. 140
Art. 40	Malattia e infortunio	Specificità settoriale	pag. 148
Art. 41	Maternità	Specificità settoriale	pag. 151

Dichiarazione delle Parti stipulanti

Le Parti concordano di proseguire nell'impegno di ricercare adeguate soluzioni per l'armonizzazione dei trattamenti dei lavoratori dei settori Lubrificanti e GPL con quelli previsti dal CCNL per gli addetti all'industria chimica anche per quegli istituti che presentano differenze particolarmente significative.

In particolare:

- 1) in materia di classificazione del personale le Parti in coerenza con quanto previsto per l'area contrattuale chimica si impegnano a verificare entro il 31/12/2003 la rispondenza della attuale struttura classificatoria e dei relativi profili alle esigenze settoriali. In tale ambito sarà anche definita la scala parametrica e il relativo valore punto da assumere a riferimento per i successivi adeguamenti economici. Inoltre, nell'occasione sarà effettuata una verifica sul programma di armonizzazione.
- 2) In materia di assistenza sanitaria complementare le specifiche disposizioni attualmente in vigore a decorrere dal 2005 saranno integralmente sostituite dalle norme introdotte in materia con il presente rinnovo contrattuale.

Per il triennio 2002/2004 la quota annuale a carico impresa per ogni lavoratore aderente a fondi di assistenza sanitaria esistenti è elevata a 93,00 Euro.

Le Parti si impegnano fin d'ora a valutare e definire le modalità attuative per l'adesione dei lavoratori dei settori lubrificanti e GPL al fondo di assistenza sanitario complementare.